



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

REGOLAMENTO TIROCINI

Il presente Regolamento, redatto in base ai principi contenuti nella Convenzione tra l'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte (di seguito denominato "Ordine") e il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino (di seguito denominato "Dipartimento") e alle normative vigenti, disciplina le attività di Tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.

Approvato dalla Commissione Tirocini Paritetica Dipartimento e Ordine (di seguito denominata "Commissione") in data 03/05/2016 e dal Consiglio di Dipartimento del 24/05/2016.

Art.1 Definizione del tirocinio

Il tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell'appartenenza del tirocinante alla comunità professionale.

Tale sistema di opportunità si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti esperti appartenenti alla stessa comunità professionale del tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, sapere essere e sapersi relazionare);
- b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Art.2 Caratteristiche del tirocinio

2.a) Ammissione e durata

Tirocinio per la Sezione A

Il tirocinio professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi deve essere annuale della durata di 1000 ore, svolto in modo continuativo e non interrotto. Il tirocinio si articola in due semestri da 500 ore ciascuno. Ciascun semestre deve essere svolto presso un'unica sede riconosciuta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

L'eventuale semestre svolto per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi non può essere riconosciuto valido come un semestre dell'anno previsto per l'accesso alla Sezione A. Per i soggetti diversamente abili, in analogia con quanto previsto dall'art. 7 del D. M. 142/98, il limite massimo per il tirocinio è di 24 mesi.

Al tirocinio per la Sezione A dell'Albo degli Psicologi sono ammessi i laureati della classe LM – 51 (ex D.M. 270/04) e della classe 58/S (ex D.M. 509/99).

Tirocinio per la Sezione B

Il tirocinio professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi deve essere semestrale della durata di 500 ore, svolto in modo continuativo e non interrotto, presso un'unica Sede riconosciuta. Le eventuali attività svolte per il tirocinio curriculare previsto per il conseguimento della laurea triennale non avranno valore per l'accesso alla sezione B dell'Albo. Per i soggetti diversamente abili, in analogia con quanto previsto dall'art. 7 del D. M. 142/98, il limite massimo per il tirocinio è di 12 mesi.

Il semestre svolto per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi non può essere riconosciuto valido come un semestre dell'anno previsto per l'accesso alla Sezione A.

Al tirocinio per la Sezione B dell'Albo degli Psicologi sono ammessi i laureati della Classe L-24 (ex D.M. 270/04) e della classe 34 (ex D.M. 509/99).

Le domande e i documenti per l'ammissione al tirocinio sia per la sezione A sia per la sezione B dovranno essere presentate alla Segreteria Studenti nei periodi e secondo le modalità riportate sul sito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Psicologia.

2. b) Sedi

Il tirocinio dovrà essere svolto:

- presso strutture pubbliche e private riconosciute di concerto tra Ordine e Dipartimento secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.5;
- presso Dipartimenti e Istituti di Università italiane.

La selezione dei tirocinanti viene effettuata, presso la sede convenzionata, dallo psicologo referente e/o tutor, responsabile del percorso di apprendimento connesso al tirocinio. Nella selezione ciascuna sede può discrezionalmente avvalersi di criteri autonomi purché coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio. I criteri devono essere esplicitati preliminarmente ai tirocinanti.

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" e deve essere controfirmata dal tutor. Il tirocinante riconsegna al termine del tirocinio il libretto, debitamente compilato e firmato, secondo le modalità riportate sul sito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Psicologia.

Il tirocinante al termine dell'esperienza di tirocinio compila un questionario di valutazione del tirocinio medesimo redatto dalla Commissione. I dati saranno trattati in rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

L'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio, il tirocinante sia coperto da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.



Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante.

2. c) Diritti e doveri

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva. Pertanto l'orario di presenza del tirocinante non deve configurarsi come orario lavorativo e le 500/1000 ore devono essere distribuite in maniera congrua, secondo le disposizioni vigenti per l'accesso all'Esame di Stato, nell'arco dei 6/12 mesi previsti con un massimo di 25 ore di tirocinio settimanali.

Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi e le modalità di svolgimento concordate con la struttura presso cui effettua il tirocinio, è facoltà dell'Ente sospendere o revocare il tirocinio, previa segnalazione scritta e successiva consultazione con la Commissione.

La sede di tirocinio si rende disponibile ad accettare un'indagine conoscitiva da parte della Commissione e a garantire le informazioni necessarie sia a campione che qualora si ricevano segnalazioni di non corrispondenza tra le modalità di tirocinio dichiarate e quelle messe in atto.

Il tirocinante svolge le proprie attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della Sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Art.3. Funzioni del tutor.

La funzione di tutor è attribuita a psicologi iscritti da almeno tre anni all'Albo A degli Psicologi.

Ai tutor per l'intera durata del tirocinio spettano le seguenti funzioni nei riguardi del tirocinante:

- a) introdurre al contesto professionale (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) dove si svolge il tirocinio;
- b) effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi;
- c) verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i correttivi e i suggerimenti per integrare l'esperienza medesima;
- d) svolgere, se necessario, una funzione didattica integrativa a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano attraverso il monitoraggio;
- e) procedere a una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l'intero contesto istituzionale in cui l'esperienza di tirocinio si è svolta;
- f) il tutor provvede a controfirmare sul libretto di tirocinio la frequenza giornaliera del tirocinante;
- g) ciascun tutor può seguire contemporaneamente fino a un massimo di 4 tirocinanti (Nuovo + Vecchio Ordinamento);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

- h) presso i Dipartimenti i tutor regolarmente iscritti all'Albo A degli Psicologi possono seguire contemporaneamente fino ad un massimo di 4 tirocinanti, compresi eventuali tirocinanti in possesso di laurea quinquennale ante D.M. 509/99 e eventuali tirocinanti che devono effettuare il tirocinio secondo il precedente Regolamento;
- i) i necessari collegamenti con i Tutor ed i Referenti sono assicurati dal Dipartimento.

Art.4 Progetto formativo

Il progetto formativo contiene il percorso individualizzato e programmato stilato in base ad un contratto formativo tra tirocinante e tutor che specifichi le reciproche responsabilità e i rispettivi compiti nell'attuazione del progetto stesso.

Il progetto formativo deve seguire i programmi di tirocinio indicati dalle sedi e approvati in Commissione e in Consiglio di Dipartimento.

Il progetto formativo deve essere consegnato con la domanda di tirocinio e allegato in copia al libretto.

Art.5 Riconoscimento sedi

5.a) Requisiti

Le strutture pubbliche e private che intendono ospitare tirocinanti devono assicurare quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente Regolamento.

La Commissione per valutare l'idoneità delle Sedi si atterrà ai seguenti criteri:

1. rilevanza dell'intervento psicologico rispetto alle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore. Non possono essere sedi di tirocinio eventuali studi professionali con un solo titolare;
2. possibilità per il tirocinante di partecipazione diretta alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura con riferimento anche alle figure professionali individuate dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03;
3. effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo, che assumono il ruolo di tutor;
4. i professionisti che svolgono la funzione di tutor devono intrattenere un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti e svolgere l'attività con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario pari ad almeno 15 ore settimanali. Nel caso di un rapporto di 10 ore settimanali il tutor può seguire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 tirocinanti.
5. laddove all'interno della struttura siano presenti più di uno psicologo tutor deve essere individuata anche la figura di un coordinatore dei tirocini di psicologia (Referente);
6. a seguito della verifica di idoneità della Sede da parte della Commissione il Dipartimento provvederà a stipulare una convenzione con la Sede.
7. sarà compito della Sede segnalare ogni variazione intervenuta dal momento della stipula della convenzione;
8. i Dipartimenti e gli Istituti universitari che al loro interno abbiano docenti o ricercatori iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi sono idonei ad essere Sedi di tirocinio;
9. l'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
 - richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università, esplicitata in convenzione, che richiedano un onere economico per il tirocinante;
10. vengono fatte salve tutte le idoneità di Sedi e le convenzioni stipulate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento.

5.b) Richiesta di riconoscimento

Le Strutture che sono disponibili ad accogliere i tirocinanti devono presentare all'attenzione della Commissione quanto segue:

1. lettera di disponibilità ad accogliere i tirocinanti firmata dal Referente e dal Responsabile della struttura;
2. documento formale dell'Ente (statuto, atto costitutivo o altro), da cui si possa accertare la rilevanza dell'attività psicologica ivi svolta (per enti privati);
3. dichiarazione firmata dal Rappresentante Legale che certifichi il ruolo all'interno della struttura del/dei Tutor e/o del Referente e il monte ore del/dei Tutor e/o Referente (almeno 10/15);
4. data di iscrizione alla sezione A dell'Albo del/dei tutor e/o referente (almeno tre anni);
5. il programma di lavoro previsto per i tirocinanti da cui dovrà risultare l'adeguatezza e la congruenza del medesimo con le esigenze di formazione e di sviluppo delle competenze professionali del futuro psicologo. Il programma di tirocinio per l'ammissione all'Esame di Stato - iscrizione all'Albo B - deve rispettare quanto specificato dall'art. 3 Legge 170/03.

Il programma di tirocinio per l'ammissione all'Esame di Stato - iscrizione all'Albo A - deve rispettare quanto specificato dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. 328/01.

La Commissione vaglia le richieste di riconoscimento di idoneità ricevute, verificando la presenza dei requisiti richiesti e riservandosi di richiedere ulteriore documentazione e di convocare per un colloquio lo psicologo Referente prima del riconoscimento di idoneità della sede.

Art.6 Interruzione e cambio sede

6.a) L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i seguenti casi: maternità, gravi e giustificati motivi, nonché per motivate esigenze della sede. Le situazioni verranno valutate caso per caso dalla Commissione alla quale occorre far pervenire domanda e relativa documentazione per mezzo del Servizio Tirocini, contestualmente all'interruzione.

Nel caso di accettazione della richiesta di interruzione verrà ritenuto valido il periodo già maturato.

6.b) Qualora l'interruzione sia disposta dall'Ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente deve darne comunicazione scritta e motivata alla Commissione per mezzo del Servizio Tirocini.

La Commissione predispone le opportune indagini e valuta l'eventuale riconoscimento del periodo già svolto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

6.c) Qualora il tirocinante per validi e documentati motivi intenda modificare l'Ente prescelto per il tirocinio deve far pervenire alla Commissione domanda e relativa documentazione per mezzo del Servizio Tirocini.

La Commissione predispone le opportune indagini e valuta l'eventuale riconoscimento del periodo già svolto.

6.d) Qualora l'interruzione sia dovuta al verificarsi della sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per l'idoneità, la Sede deve darne comunicazione al Servizio Tirocini e il tirocinante deve rivolgere domanda di interruzione alla Commissione per mezzo del Servizio Tirocini.

La Commissione predispone le opportune indagini e valuta l'eventuale riconoscimento del periodo già svolto.

Art.7 Tirocinio all'estero

Il tirocinio all'estero può essere svolto:

- presso strutture universitarie, avendo come Tutor un docente di materie psicologiche;
- presso strutture non universitarie con la supervisione di un docente-tutor del Dipartimento, iscritto da almeno tre anni all'Albo A degli Psicologi, per il progetto di tirocinio svolto all'estero.

Le richieste di tirocinio all'estero dovranno pervenire al Servizio Tirocini almeno 6 mesi prima dell'inizio previsto e verranno sottoposte al vaglio della Commissione. A seguito dell'approvazione del progetto di tirocini il Dipartimento procederà all'iter di convenzionamento.

Art.8 Norma transitorie

Per gli immatricolati fino all'a.a. 2014/2015 rimane in vigore il precedente regolamento (approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 12/07/2011), salvo aver già svolto il tirocinio curriculare.

Per i laureati in Psicologia "Vecchio Ordinamento" (laurea quinquennale) il monte ore complessivo del tirocinio post lauream dei due semestri é fissato in 900 ore, da effettuare nell'arco di 210 giorni: il tirocinante dovrà effettuare non meno di 105 giorni e non meno di 450 ore per semestre. Le attività di tirocinio del Vecchio Ordinamento devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale; psicologia clinica; psicologia sociale; psicologia dello sviluppo.

Le domande e i documenti per l'ammissione al tirocinio dovranno essere presentate alla Segreteria Studenti nei periodi e secondo le modalità riportate sul sito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Psicologia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Art. 9 Validità

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a variazione delle norme che lo determinano e di quant'altro attenga le disposizioni previste.

Eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le parti.